APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI ITALO-JUGOSLAVI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI INTERESSI PATRIMONIALI DEGLI ENTI PUBBLICI DELL'ISTRIA, STIPULATI A POLA IL 12 DICEMBRE 1930

Art. 19

Il Consorzio agrario di Castua il cui patrimonio - eccezion fatta per l'importo di cor. 20.000 in deposito presso la Cassa di risparmio postale di Vienna - e' stato in massima, suddiviso non viene ammesso alla ripartizione, verso rinunzia da parte dello stesso di qualsiasi rifusione per materiali ceduti ad ex associati ora cittadini italiani.

La parte italiana resta tuttavia creditrice dell'importo di cor. 10.000, pari al 50% del deposito accertato presso la Cassa di risparmio postale di Vienna.

Versione in vigore dal 29 aprile 1933, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali degli Enti pubblici dell'Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930
Estremi	Legge 22 dicembre 1932, n. 2070
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1933

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-italo-jugoslavi-per-la-sistemazione-degli/art-19/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it